



Decisione n. 2313 del 6 marzo 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. M. Rispoli Farina

nella seduta dell'11 febbraio 2020, in relazione al ricorso n. 3243, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente e la cointestataria moglie rappresentano di essere stati indotti dall'Intermediario odierno convenuto a sottoscrivere titoli emessi dalla banca controllante l'intermediario medesimo, senza essere previamente adeguatamente informati in ordine ai “rischi connessi all'investimento”. Parte Ricorrente si duole, altresì, per le modalità ed i contenuti dell'attività di profilatura svolta da controparte (“il mio profilo di investitore non è stato da me compilato ma mi è stata solo richiesta una firma successivamente all'acquisto dei titoli”) e, per l'effetto, conclusivamente adisce l'ACF chiedendo “l'annullamento delle operazioni

riguardanti le sottoscrizioni dei titoli azionari [...] e obbligazionari subordinati della stessa emittente”, dichiarandosi disponibile a restituire le cedole incassate a fronte dei titoli sottoscritti.

2. L’Intermediario, nelle proprie deduzioni, respinge ogni addebito. In particolare, dopo aver ricostruito i fatti occorsi, rappresenta che in occasione dell’adesione all’aumento di capitale sociale deliberato dalla propria controllante in data 27 luglio 2012, Parte Ricorrente riceveva la documentazione informativa dovuta, debitamente sottoscritta, di talché l’Intermediario sostiene che il cliente *“fosse pienamente consapevole ed informato della tipologia dell’investimento posto in essere”*, anche considerate le indicazioni contenute nelle *“Schede Prodotto che [...] sono state consegnate al cliente e dallo stesso sottoscritte”* in occasione dell’adesione alle operazioni aumento di capitale 2013 e 2014. Sottolinea, altresì, che il questionario di profilatura datato 20 luglio 2012 è stato *“regolarmente firmato dall’interessato”* e che il *“profilo di rischio del cliente derivante dalle informazioni fornite con le risposte del questionario di cui trattasi risultava non incompatibile con la propensione ad operare in strumenti finanziari quali quelli effettivamente sottoscritti”*. Inoltre, l’adeguatezza degli investimenti oggetto di ricorso rispetto al profilo di rischio del cliente risulterebbe confermata dall’analisi dell’estratto conto di entrambi coniugi, da cui emergerebbe una *“movimentazione che evidenzia la sottoscrizione nel corso degli anni di numerosissimi strumenti finanziari ed i più disparati, dal cui quadro complessivo emerge il profilo di chi ha voluto dotarsi nel tempo di un portafoglio complesso e diversificato in relazione al patrimonio posseduto ed è interessato ad operare con strumenti finanziari differenti ed anche rischiosi e pienamente consapevole delle scelte d’investimento effettuate”*. A tutto ciò avuto riguardo, l’Intermediario formula conclusiva domanda di rigetto del ricorso per sua infondatezza nel merito.

3. Parte Ricorrente, in replica, tiene a precisare di essersi indotta ad eseguire le operazioni d’investimento di che trattasi solo dopo aver ricevuto ampia rassicurazione che il capitale così investito sarebbe stato garantito e dichiara di *“disconoscere la firma apposta nel prospetto allegato al punto 4 regole di contratto nella prestazione del servizio, di non riconoscere la firma apposta sul questionario*

[compilato] da mia moglie e di non aver compilato in data 28 gennaio 2013 il questionario “obiettivi d’investimento”. In tal proposito rammento di averlo compilato su richiesta del direttore nell’estate del 2016 in occasione della mia richiesta di vendita delle obbligazioni della banca, andata inevasa”.

4. L’Intermediario ha replicato anzitutto per evidenziare che le argomentazioni ulteriori svolte da parte attorea richiamano sostanzialmente quanto già argomentato e dedotto nel ricorso introduttivo. Quanto alla contestata apocriefa di sottoscrizioni, egli rileva che *“il ricorrente fa riferimento a documenti che non risultano allegati né alle repliche in discorso né al ricorso introduttivo e che non sembrano nemmeno corrispondere a quelli da noi acclusi alle citate controdeduzioni”*, concludendo nel senso di ritenere che controparte non abbia fornito elementi probatori idonei in merito, come una *“perizia grafologica redatta da un esperto”*. Ciò detto, reitera la domanda di rigetto del ricorso.

DIRITTO

I. Premesso che quest’Arbitro non ha competenza in materia di domande costitutive, qual è quella di annullamento contrattuale, va rilevato che quanto richiesto da parte attorea - tra l’altro, senza l’assistenza di un legale - nella sostanza evoca il riconoscimento di un ristoro per i comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento ascritti all’odierno convenuto e, dunque, una tutela di tipo risarcitorio, funzionalmente al che si procede all’esame delle risultanze istruttorie. Con riferimento all’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’Intermediario nella prestazione dei servizi d’investimento a favore della clientela, ciò che il Ricorrente contesta è la carenza di idonee informazioni in ordine ai profili di rischio connessi alle operazioni d’investimento di che trattasi, ivi compresi quelli concernenti la liquidabilità degli strumenti finanziari sottoscritti (*“non spiegandomi i rischi connessi all’investimento, mi avevano altresì assicurato sia sulla liquidabilità dei titoli e sulla loro sicurezza”*).

Ebbene, a fronte di tale doglianza di parte attorea, l’Intermediario risulta aver versato in atti unicamente la scheda prodotto asseritamente consegnata al Ricorrente in occasione della sola operazione di adesione all’operazione di aumento

di capitale dell'emittente del 2013, per effetto del che non può di certo ritenersi che egli abbia fornito elementi atti a dimostrare di aver assolto i propri obblighi informativi in modo puntuale, completo e, tra l'altro, non meramente formalistico. A questo proposito è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 21 del T.U.F. e provvedimenti attuativi, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento gli intermediari sono obbligati ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza per soddisfare al meglio gli interessi dei propri clienti, nonché l'integrità del mercato; inoltre, gli stessi sono tenuti ad acquisire le informazioni necessarie per poter operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, il che presuppone la messa a disposizione dell'investitore di un set informativo parametrato al suo profilo effettivo; informativa che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita. Gli specifici obblighi informativi incombenti sugli intermediari nel rapportarsi con la propria clientela si inseriscono in un quadro normativo la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di servire al meglio gli interessi del singolo cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale) del contraente. E ciò, stanti le evidenze in atti, non può dirsi essere avvenuto nel caso di specie. Nè ai fini della dimostrazione del diligente assolvimento di detti obblighi può ritenersi sufficiente la dichiarazione del cliente di "*aver preso visione*" della documentazione informativa e di "*aver ricevuto l'informativa sui rischi dell'investimento*", essendo piuttosto necessario che l'intermediario provi di aver adempiuto nella loro effettività a tali obblighi, dovendo fornire al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di valutare le caratteristiche dell'investimento e da ciò farne scaturire scelte consapevoli. Lo stesso è a dirsi con riguardo all'adempimento degli obblighi informativi specifici e rafforzati di cui alla Comunicazione Consob del 2 marzo 2009 in materia di strumenti finanziari illiquidi, non emergendo in atti alcun elemento, anche solo indiziario, che possa indurre a ritenere che Parte Ricorrente sia stata messa in condizione di acquisire consapevolezza di ciò, avendo piuttosto ricevuto rassicurazioni di segno opposto.

L'insieme delle considerazioni di cui sopra induce, pertanto, conclusivamente il Collegio a ritenere che parte Ricorrente abbia diritto al risarcimento del danno occorso in misura pari, come da domanda, a € 100.000,00. deve essere rivalutata fino alla data della presente decisione (per € 3.300,00) e maggiorata degli interessi legali sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere a Parte Ricorrente la somma rivalutata di € 103.300,00, oltre interessi legali sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi